MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000052 del 26/02/2018

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*" e in particolare la parte terza del medesimo, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*", nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 2 prevede che "*nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali*";
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i*

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali";

- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio*";
- al comma 5 prevede che "*Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il*

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente";

- al comma 6 individua tra le competenze della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale quella di deliberare (...) "*nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze*" e stabilisce, infine, che "*lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*";

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui "*il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*";

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che detta disposizioni transitorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "*Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 294 del 25 ottobre 2016 che, ai sensi dell'art. 63 comma 3 del d.lgs. 152/2006, ha stabilito:

1) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorità di bacino distrettuali;
2) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;
3) le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;
4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA la deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, con cui è stato deliberato lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, secondo uno schema unico e uniforme per tutte e cinque le Autorità;

VISTA la deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con cui è stato deliberato lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, secondo uno schema unico e uniforme per tutte e cinque le Autorità di bacino distrettuale;

VISTA la deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con cui è stato deliberato lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, secondo uno schema unico e uniforme per tutte e cinque le Autorità;

VISTA la deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con cui è stato deliberato lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, secondo uno schema unico e uniforme per tutte e cinque le Autorità;

VISTA la deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, con cui è stato deliberato lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, secondo uno schema unico e uniforme per tutte e cinque le Autorità;

TENUTO CONTO che gli Statuti delle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi Orientali, del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale sono stati predisposti e deliberati secondo uno schema unico e uniforme per tutte e cinque le Autorità;

TENUTO, ALTRESI', CONTO che ai sensi dell'art. 63 comma 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*lo Statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*";

VISTE le note prot. IV-GAB n. 0019335 del 5.10.2017 e n. 0024055/2017 del 7.12.2017 con le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso le note del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, condivise dall'Ufficio Legislativo Economia, contenenti osservazioni e richieste di integrazione agli schemi di Statuto;

TENUTO CONTO che gli Statuti delle Autorità di bacino distrettuali sono stati integrati sulla base delle osservazioni pervenute e trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'acquisizione del relativo concerto con nota prot. GAB n. 30308 del 28 dicembre 2017;

VISTA la nota prot. IV-GAB 0001838 del 26.01.2018, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio Legislativo Economia, ha espresso il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento di approvazione degli Statuti come riformulati;

DECRETA

Articolo 1 – E' approvato lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale:

- delle Alpi Orientali, riportato nell'Allegato n. 1 al presente decreto;
- del fiume Po, riportato nell'Allegato n. 2 al presente decreto;
- dell'Appennino Settentrionale, riportato nell'Allegato n. 3 al presente decreto;
- dell'Appennino Centrale, riportato nell'Allegato n. 4 al presente decreto;
- dell'Appennino Meridionale, riportato nell'Allegato n. 5 al presente decreto.

Articolo 2 – Dall'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gian Luca Galletti

Pier Carlo Padoan

STATUTO DELL' AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO

INDICE

Capo I – Natura e compiti istituzionali

Art. 1 – Autorità di bacino distrettuale

Art. 2 - Funzioni e attività

Art. 3 – Sede e articolazione territoriale

Capo II – Organi

Art. 4 – Organi dell'Autorità

Art. 5 – Conferenza Istituzionale Permanente

Art. 6 – Segretario Generale

Art. 7 – Conferenza Operativa

Art. 8 – Segreteria Tecnica Operativa

Art. 9 – Collegio dei revisori dei conti

Capo III – Struttura organizzativa e disposizioni per il funzionamento

Art. 10 – Principi generali di organizzazione e funzionamento dell'Autorità

Art. 11 – Patrimonio ed entrate

Art. 12 – Controllo interno

Art. 13 – Regolamenti interni

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 14 – Modifiche statutarie

Art. 15 – Norma finale di rinvio

***

Capo I – Natura e compiti istituzionali

Art. 1

Autorità di bacino distrettuale

1. L'Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico del fiume Po, di seguito denominata anche Autorità di bacino o Autorità, istituita ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (di seguito decreto legislativo), ha natura di ente pubblico non economico ed è dotata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (di seguito decreto ministeriale), di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.
2. L'Autorità si conforma ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario.
3. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, nonché al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 2

Funzioni e attività

1. L'Autorità esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti.
2. L'attività dell'Autorità è disciplinata dalla parte III del decreto legislativo, dalle norme del presente statuto, dagli atti regolamentari generali previsti dall'articolo 63, comma 6, lettera g) del decreto legislativo e dagli ulteriori atti e regolamenti emanati dall'ente nell'esercizio della propria autonomia.
3. L'Autorità di bacino è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.
4. Ai sensi del decreto legislativo, del decreto ministeriale e del presente statuto, l'Autorità di bacino concorre all'attuazione delle attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso modalità e forme organizzative, di natura stabile o temporanea, coerenti con i propri regolamenti di organizzazione interna.

Art. 3

Sede e articolazione territoriale

1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale l'Autorità di bacino ha sede legale in Parma, Strada Garibaldi 75, presso l'immobile già assegnato dal Demanio ad uso governativo.
2. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2 e per il conseguimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale, l'Autorità è dotata di una struttura centrale, con sede individuata al comma 1, e di strutture o direzioni territoriali, che operano con riferimento ai bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali presenti nel territorio del distretto idrografico.
3. Le sedi delle strutture o direzioni territoriali sono individuate a livello decentrato/sub-distrettuale nel d.p.c.m. previsto all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo.

Capo II – Organi

Art. 4
Organi dell'Autorità

1. Sono organi dell'Autorità:
   a) la conferenza istituzionale permanente;
   b) il segretario generale;
   c) la conferenza operativa;
   d) la segreteria tecnica operativa;
   e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5
Conferenza istituzionale permanente

1. La conferenza istituzionale permanente è l'organo di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino.
2. Nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà, la conferenza istituzionale permanente provvede con propria deliberazione a:
   a) adottare criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale, in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57 del decreto legislativo nonché agli indirizzi fissati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale;
   b) individuare tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino distrettuale, che può articolarsi in piani riferiti a sottobacini o sub-distretti;
   c) determinare quali componenti del Piano di bacino distrettuale costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
   d) adottare i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale;
   e) adottare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE e il piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE;
   f) monitorare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di bacino distrettuale anche ai fini della verifica del perseguimento degli obiettivi della pianificazione;
   g) deliberare lo statuto dell'Autorità e le relative modifiche, in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate;
   h) deliberare i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio;
   i) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli altri atti regolamentari generali;
   j) designare gli esperti da integrare nella conferenza operativa ai sensi dell'articolo7, comma 2, del presente statuto.
3. Gli atti di cui alle lettere g), h) e i) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto ministeriale, per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. La conferenza istituzionale permanente è composta dai Presidenti delle regioni e province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o dagli assessori dai medesimi delegati, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o dai Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o dai

Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Nell'Allegato n. 1 è riportata la composizione della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità.

5. Alle sedute della conferenza istituzionale permanente possono partecipare in funzione consultiva, qualora invitati, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue.
6. La conferenza istituzionale permanente è convocata ai sensi dell'articolo 63 comma 5 del decreto legislativo.
7. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede, e delibera a maggioranza dei presenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purché con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti.
8. Il segretario generale di cui all'articolo 6 partecipa alla conferenza istituzionale permanente, senza diritto di voto.
9. Per la partecipazione alla conferenza istituzionale permanente sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Art. 6

Segretario generale

1. Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità ed è responsabile dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.
2. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il segretario generale dura in carica 5 anni e può essere rinnovato nell'incarico per una volta.
4. Il segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante. In particolare, il segretario generale:

   a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità;

   b) predispone la proposta di convocazione e di ordine del giorno della conferenza istituzionale permanente e la trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite della direzione generale competente; cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

   c) cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni nazionali, regionali e locali, promuovendo la collaborazione con le stesse, ai fini del coordinamento delle rispettive attività; nel caso di distretto idrografico con uno o più bacini transfrontalieri, cura i rapporti con le autorità internazionali e nazionali competenti su tali bacini;

   d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;

   e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino distrettuale;

   f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità;

   g) sottopone alla conferenza istituzionale permanente il progetto di bilancio e di consuntivo, nonché le variazioni di bilancio, con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative;

h) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'esercizio delle funzioni, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza dell'attività svolta al pubblico interesse;
i) definisce l'organizzazione interna dell'Autorità e assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo;
j) sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali;
k) nomina i dirigenti dell'Autorità, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Autorità stessa;
l) adotta gli atti di organizzazione necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'Autorità, anche attribuendo specifici compiti, poteri e responsabilità ai dirigenti;
m) convoca e presiede la conferenza operativa, predisponendo l'ordine del giorno delle relative riunioni;
n) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
o) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.

Art. 7

Conferenza operativa

1. La conferenza operativa è composta dal segretario generale che la presiede e dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La conferenza operativa può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto.
3. Alle sedute della conferenza operativa possono partecipare in funzione consultiva, qualora invitati dal segretario generale, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue.
4. La conferenza operativa esprime il parere obbligatorio sugli atti di pianificazione e programmazione dell'Autorità di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 63 del decreto legislativo, prima della deliberazione in conferenza istituzionale permanente, ed emana direttive, anche tecniche, per lo svolgimento da parte dell'Autorità delle attività di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 63 del medesimo decreto legislativo, funzionali all'espressione dei pareri sulla conformità dei Piani e programmi nazionali, regionali e locali in materia di difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, al Piano di bacino distrettuale redatto in coerenza con i Piani e i programmi dell'Unione Europea.
5. La conferenza operativa svolge le ulteriori attività ad essa attribuite dalla conferenza istituzionale permanente.
6. La conferenza operativa è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei componenti e approva i propri atti con deliberazioni adottate a maggioranza dei tre quinti dei presenti con diritto di voto. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purché con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso la riunione della conferenza operativa si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario generale in qualità di Presidente della conferenza.
7. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Art. 8

Segreteria tecnica operativa

1. La segreteria tecnica operativa provvede a:
   a) elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e il piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art 7 della direttiva 2007/60/CE, nonché i programmi di intervento ai fini dell'adozione in conferenza istituzionale permanente;
   b) esprimere parere, anche sulla base delle direttive della conferenza operativa, sulla conformità dei piani e programmi nazionali, regionali e locali in materia di difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, al piano di bacino distrettuale, redatto in coerenza con i piani e i programmi dell'Unione europea.
2. La segreteria tecnica operativa è presieduta dal Segretario generale ed è composta dai dirigenti della struttura centrale e delle strutture o direzioni territoriali a livello decentrato/sub-distrettuale dell'Autorità e dal responsabile dell'ufficio di staff del Segretario Generale. E' integrata, sulla base di specifiche intese con le regioni territorialmente interessate, dai dirigenti individuati dalle regioni che operano con funzioni distrettuali nelle strutture territoriali ai sensi dell'art. 10.
3. La segreteria tecnico operativa è validamente costituita se è presente almeno la metà dei componenti di cui al comma 2 e delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.
4.

Art. 9

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i funzionari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e delle sue articolazioni territoriali. I rimanenti componenti sono rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare iscritti al registro dei revisori legali ovvero con comprovata capacità giuridico-amministrativa, uno dei quali assume le funzioni di presidente.
2. I membri del collegio dei revisori restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 nonché ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Ad esso è attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile. In particolare:
   a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
   b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Autorità;
   c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto, redigendo apposite relazioni;
   d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
   e) redige le relazioni di propria competenza;
   f) può chiedere al segretario generale notizie sull'andamento e sulla gestione dell'Autorità, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le eventuali irregolarità riscontrate;
   g) può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;
   i) esprime, su richiesta del segretario generale, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Autorità.
4. I compensi dei membri del collegio dei revisori dei conti sono determinati con delibera della conferenza istituzionale permanente trasmessa per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri dettati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 e sono posti a carico del bilancio dell'Autorità.

5. Il collegio dei revisori è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purché con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, e delle risultanze dell'esame collegiale dei documenti contabili è redatto apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Autorità.

Capo III – Struttura organizzativa e disposizioni per il funzionamento

Art.10
Principi generali di organizzazione e funzionamento dell'Autorità

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività, l'Autorità è dotata di una struttura centrale e di strutture o direzioni territoriali a livello decentrato/sub-distrettuale.
2. L'assetto organizzativo dell'Autorità, definito dal segretario generale, si fonda sui principi del buon andamento, trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed è improntato a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione.

Art. 11
Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Autorità è costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.
2. Le entrate dell'Autorità sono costituite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale da:
   a) il contributo annuale dello Stato;
   b) risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;

Art. 12
Controllo interno

1. Le attività di controllo interno dell'Autorità sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 63, comma 6, lettera g) del decreto legislativo.
2. Le attività relative alla valutazione del personale, compreso quello dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 150/2009.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 è istituito l'ufficio di controllo interno e sono stabilite l'organizzazione, la composizione e le competenze dell'ufficio stesso, assicurandone l'esercizio delle funzioni in posizione di autonomia, ferma restando la dotazione organica dell'Autorità e il rispetto del regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici di cui all'art. 13.

Art. 13
Regolamenti interni

1. Gli atti regolamentari generali dell'Autorità sono deliberati e approvati ai sensi dell'articolo 63, comma 6 lettera g) del decreto legislativo e di quanto previsto all'articolo 6 del decreto ministeriale.

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina la gestione economico-finanziaria, le modalità di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale e l'attività negoziale dell'Autorità.
3. Il regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici disciplina l'organizzazione e la gestione delle risorse umane dell'Autorità.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 14
Modifiche statutarie

1. Le proposte di modifica del presente statuto sono predisposte e presentate dal segretario generale alla conferenza istituzionale permanente e da questa deliberate.
2. Le modifiche statutarie deliberate ai sensi del comma 1 sono trasmesse per l'approvazione da parte del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6 commi 4 e 5 del decreto ministeriale.

Art. 15
Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si osservano le norme previste dalla legislazione nazionale vigente e dal decreto ministeriale.

ALLEGATO N. 1 (Rif. art. 5 comma 4 dello Statuto)

COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE DELL'AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza,
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Regione Valle d'Aosta
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Regione Emilia – Romagna
Regione Veneto
Regione Liguria
Regione Toscana
Regione Marche
Provincia Autonoma di Trento